



REPUBBLICA ITALIANA

92/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Giuseppina MIGNEMI Consigliere

Maria Rita MICCI Consigliere

Antonio DISTAZIO Consigliere relatore

Marco FRATINI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. 59783 del registro di segreteria, proposto dall'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Caruso (pec: avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

- appellante -

Contro

xx, c.f. xx, nato a xx,

	2	
	, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv.	
	Anna Francesca Pace;	
	- appellato non costituito -	
	avverso e per la riforma	
	della sentenza n. 41/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale	
	per la Regione Umbria;	
	Visto l'atto d'appello;	
	Visti gli atti e i documenti tutti di causa;	
	Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024; data per letta, con il	
	consenso delle parti presenti, la relazione del cons. Antonio Di Stazio;	
	udito l'avv. Giuseppina Giannico per l'appellante INPS; non costituito	
	l'appellato; la causa è passata in decisione.	
	FATTO	
	Con la gravata sentenza, la Sezione territoriale, in parziale	
	accoglimento del ricorso proposto dal sig. xx, ex militare dell'Arma	
	dei Carabinieri, ha condannato l'INPS a riliquidare il trattamento	
	pensionistico del ricorrente, con i benefici previsti dall 'art. 54 co. 1,	
	del D.p.r. 1092/1973, applicando alla parte retributiva della pensione	
	l'aliquota annua di rendimento del 2,445% per gli anni di servizio	
	utile maturato sino al 31.12.1995" Ha altresì condannato l'INPS al	
	pagamento degli arretrati spettanti, maggiorati di interessi legali, dal	
	giorno di maturazione del diritto e, nei limiti dell'eventuale maggior	
	importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno	
	per anno, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di	
	scadenza di ciascun rateo e sino all'effettivo saldo. Ha infine	

compensato le spese di lite.

Avverso detta decisione ha proposto appello l'I.N.P.S. formulando la seguente censura: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 1, comma 12, della Legge 335/1995.

Parte appellante si duole del fatto che la sezione territoriale ha disposto l'applicazione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota annua di rendimento del 2,445% per gli anni di servizio utile maturato sino al 31.12.1995, mentre l'aliquota stabilita dalle SS.RR. nella succitata sentenza n. 1/2021/QM è del 2,44%.

In conclusione, l'INPS chiede, in accoglimento del gravame ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, di "dichiarare che l'assicurato ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione alla parte retributiva della pensione l'aliquota annua di rendimento del 2,44% per gli anni di servizio utile maturato sino al 31.12.1995".

Il sig. xx non si è costituito nel presente grado di giudizio, nonostante la rituale notificazione, al suo difensore costituito nel giudizio di primo grado, dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'odierna udienza di discussione.

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, nella contumacia dell'appellato, il difensore dell'INPS si riporta all'atto di appello ed insiste per il suo accoglimento. La causa passa in decisione.

DIRITTO

Va in rito dichiarata la contumacia dell'appellato xx, il quale non si è costituito nonostante la rituale evocazione nel presente

giudizio.

Con un unico articolato motivo l'appellante deduce la violazione dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'art. 1, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, censurando la sentenza gravata per avere applicato l'aliquota annua del 2,445%, sulla quota retributiva della pensione del ricorrente xx, anziché quella del 2,44% stabilita dalle SS.RR. con la citata pronuncia n. 1/2021/QM, sebbene detto ricorrente sia cessato dal servizio attivo con oltre 20 anni di anzianità.

La censura è parzialmente fondata.

Con la sentenza n. 1/2021/QM, le Sezioni Riunite di questa Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: "la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della Legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, deve essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi nel 2,44% annuo".

Dalla piana lettura del principio di diritto sopra riportato si evince quanto segue:

1. l'applicazione dell'aliquota del 2,44% sulla "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto" va riconosciuta in favore del personale militare cui fa riferimento l'art. 54 del DPR 1092/1973,

anche se detto personale sia cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali;

2. il coefficiente annuo da applicare sulla “quota retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge n. 335/1995, è quello del 2,44% e non del 2,445%, come erroneamente disposto dal giudice di prime cure.

L'appello merita, quindi, di essere parzialmente accolto in parte qua e la sentenza impugnata, impregiudicata ogni questione su interessi legali e rivalutazione monetaria, deve essere riformata e per l'effetto dichiarato il diritto del sig. xx di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con il sistema retributivo, il coefficiente di rendimento annuo del 2,44%, nei termini stabiliti dalle Sezioni Riunite di questa Corte con la sentenza n. 1/2021/QM. Quanto alle spese di difesa, la novità introdotta dal recente intervento dell'organo nomofilattico ne giustifica l'integrale compensazione, in applicazione del principio di cui all'art. 31, comma 3, c.g.c. . Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio stante la gratuità delle cause previdenziali ex art. 10 L. 11 agosto 1973, n. 533.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello in epigrafe e, per l'effetto, dispone che al sig. xx debba essere riconosciuto il diritto di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con il sistema retributivo, il coefficiente annuo di rendimento del 2,44%.

	6	
	Spese compensate. Nulla per le spese di giustizia.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Antonio Di Stazio	Giuseppina Maio
	f.to digitalmente	f.to digitalmente
	Depositato in Segreteria	08/03/2024
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della	
	Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo	
	52, a tutela dei diritti delle parti presenti.	
	IL PRESIDENTE	
	Giuseppina Maio	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il	08/03/2024
	IL DIRIGENTE	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del	
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.	

